

L. 23 dicembre 1970, n. 1142 ⁽¹⁾.

Modifiche alla [L. 14 febbraio 1963, n. 161](#), concernente la disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 gennaio 1971, n. 12.

⁽²⁾ Vedi, ora, la [L. 17 agosto 2005, n. 174](#) sulla disciplina dell'attività di acconciatore e, in particolare, quanto disposto dall'articolo 7 della stessa legge.

1. ⁽³⁾.

⁽³⁾ Sostituisce l'art. 1, [L. 14 febbraio 1963, n. 161](#), riportata al n. F/I. Vedi, ora, la [L. 17 agosto 2005, n. 174](#) sulla disciplina dell'attività di acconciatore e, in particolare, quanto disposto dall'articolo 7 della stessa legge.

2. ⁽⁴⁾.

⁽⁴⁾ Sostituisce l'art. 2, [L. 14 febbraio 1963, n. 161](#), riportata al n. F/I. Vedi, ora, la [L. 17 agosto 2005, n. 174](#) sulla disciplina dell'attività di acconciatore e, in particolare, quanto disposto dall'articolo 7 della stessa legge.

3. ⁽⁵⁾.

⁽⁵⁾ Aggiunge l'art. 2 *bis* alla [L. 14 febbraio 1963, n. 161](#), riportata al n. F/I. Vedi, ora, la [L. 17 agosto 2005, n. 174](#) sulla disciplina dell'attività di acconciatore e, in particolare, quanto disposto dall'articolo 7 della stessa legge.

4. ⁽⁶⁾.

⁽⁶⁾ Sostituisce il primo comma dell'art. 3, [L. 14 febbraio 1963, n. 161](#), riportata al n. F/I. Vedi, ora, la [L. 17 agosto 2005, n. 174](#) sulla disciplina dell'attività di acconciatore e, in particolare, quanto disposto dall'articolo 7 della stessa legge.

5. I regolamenti comunali già emanati alla data di entrata in vigore della presente legge dovranno essere, entro un anno da tale data, adeguati alle disposizioni della legge stessa ⁽⁷⁾.

⁽⁷⁾ Vedi, ora, la [L. 17 agosto 2005, n. 174](#) sulla disciplina dell'attività di acconciatore e, in particolare, quanto disposto dall'articolo 7 della stessa legge.